SANZIONI PENALI PER LA DIFESA DEL PRESTIGIO DI RAZZA DI FRONTE AI NATIVI DELL'AFRICA ITALIANA

Art. 12

Frequenza abituale in luoghi riservati ai nativi

Il cittadino che, nei territori dell'Africa Italiana, frequenti abitualmente luoghi aperti al pubblico riservati ai nativi e' punito con l'arresto sino a sei, mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.

Versione in vigore dal 5 agosto 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Estremi	Legge 29 giugno 1939, n. 1004
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sanzioni-penali-per-la-difesa-del-prestigio-di-razza-di-fronte-ai/art-12-frequenza-abituale-in-luoghi-riservati-ai-nativi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it